



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 20/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6932/Pmil**

del registro di segreteria, depositato in data 14.3.2024, promosso da:

- Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo

nazionale, rappresentato e difeso dal Col. T.ISSMI Antonio Rolando,

gs. delega di funzioni del Comandante generale agli atti, domiciliato in

Via Lanciani n. 11, Roma

contro

- Omissis, nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv.

Silvano Martella (pec: silvano.martella@pec.giuffre.it) del Foro di

Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in

Messina, Via San Giovanni Bosco n. 30;

e nei confronti di:

- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via

Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -
congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia
(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana
Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),
elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 3/2024 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale
per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 07/11/2023,
depositata il 28/12/2023 e pubblicata il 03/01/2024, notificata il 4.1.24.

Uditi nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante il Maggiore
Gennaro Favilla, in sostituzione del Col. Antonio Rolando, giusta
delega scritta depositata in udienza, per l'appellato *Omissis*, l'Avv.
Agatino Cariola, in sostituzione dell'Avv. Silvano Martella per delega
orale, e, per l'INPS l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata il giudice adito ha parzialmente accolto la
domanda del pensionato *Omissis* - ex appartenente alla Guardia di
Finanza ed inquadrato nel personale specializzato del R.T.L.A.
Telematica - Laboratorio Radio di Palermo a supporto del dispositivo
navale, poi distaccato presso il Comando Provinciale di Messina, volta
ad ottenere il riconoscimento degli effetti pensionistici, a norma dell'art.
66, comma 2, del DPR n.254/99, dell'indennità prevista dall'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988,
dovuta nella misura del 50% al personale specializzato delle forze di

polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico – addestrativi a supporto del dispositivo navale, già riconosciutagli in via definitiva dal giudice amministrativo.

In particolare, il giudice di prime cure, svolgendo articolate considerazioni, ha accertato la pensionabilità della suddetta indennità in favore del *Omissis* a partire dal primo gennaio 2002, anziché dall'1.1.1998 per come richiesto nel ricorso introduttivo, in applicazione dell'art. 52, comma 5, del DPR 18 giugno 2002 n. 164 (*"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"*), a tenore del quale *"L'indennità di imbarco...è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative"* e ciò a valere dal primo gennaio 2002 (exart. 2 del menzionato DPR).

Il decidente, a seguito dell'accertamento del diritto dell'allora ricorrente alla pensionabilità della suddetta indennità, ha pertanto disposto la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con pagamento dei relativi arretrati.

2. Con atto di gravame tempestivamente notificato e regolarmente depositato, l'appellante Centro informatico della Guardia di Finanza ha impugnato la sentenza in epigrafe formulando un unico motivo di appello basato sull'asserita erronea equiparazione, operata dal giudice di prime cure, tra la cd. 'indennità d'imbarco' di cui all'art. 4 della legge n. 78 del 1983 e ss.mm.ii., riservata a coloro che sono imbarcati su

navi militari, e l'indennità di 'supporto logistico' di cui all'art. 66 del d.P.R. n. 254 del 1999, destinata al personale impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.

In particolare, parte appellante, con approfondite argomentazioni, ha sostenuto la non assimilabilità, sotto il profilo interpretativo, dei due differenti istituti, essendo diverse la natura e le finalità delle due indennità. Nel caso in esame, andrebbe inoltre escluso il ricorrere dei requisiti di pensionabilità dell'indennità di supporto logistico sia perché l'appellato non è mai stato imbarcato, né su mezzi di superficie né su sommergibili, sia in quanto difetta, nella fattispecie, un'espressa disposizione normativa che consenta la valutazione dell'indennità in parola nella base pensionabile.

Nel concludere per l'accoglimento del gravame, parte appellante ha chiesto la condanna alle spese di controparte per entrambi i gradi del giudizio.

3. L'appellato *Omissis* si è costituito in data 26.9.2024 con deposito della memoria di costituzione il giorno stesso dell'udienza pubblica.

Alla predetta udienza, considerato che il giudizio di primo grado era stato promosso anche nei confronti dell'INPS, condannato alla rideterminazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati, con ordinanza a verbale, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.

4. In data 3.10.2024 l'appellato ha depositato memoria integrativa per meglio articolare le sue difese e il 17.12.2024 ha presentato istanza di

correzione (debitamente notificata alle controparti) di errore materiale della sentenza di primo grado laddove si stabilisce che l'invocato beneficio decorre dall'1.1.2002 anziché dall'1.1.1998. Al riguardo ha sostenuto che *"l'indicazione del diverso e successivo periodo <<...periodo successivo al giorno 1° gennaio 2002>> rispetto alla data del 01.01.1998 (esattamente corrispondente alle risultanze dello stato di servizio del ricorrente e come tale sanzionato dal TAR e dal CGA) appare quindi l'evidente frutto di un errore materiale, posto anche il fatto che la data del 1 gennaio 2002 non ha alcun riscontro e/o riferimento"*.

5. Il 24.2.2025 si è costituito l'INPS per ribadire preliminarmente la posizione di terzietà dell'Istituto rispetto alla questione oggetto di controversia. Nel merito, l'ente previdenziale si è associato alla posizione dell'Amministrazione appellante, ritenendo il gravame pienamente ammissibile e fondato.

L'Istituto appellato ha inoltre osservato che l'indennità in parola è stata considerata pensionabile a decorrere da gennaio 2002, in quanto il primo giudice ha ricondotto tale emolumento alla previsione dell'art. 3, c. 18, del D.L. n. 387/87, e che tale capo della sentenza è ormai divenuto definitivo; per finire, l'INPS ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale già tempestivamente sollevata in primo grado; il tutto, con vittoria di spese.

6. All'udienza del 6 marzo 2025, l'INPS ha preliminarmente dichiarato di opporsi all'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado giacché inammissibile, dovendo il dedotto motivo formare

piuttosto oggetto di gravame, il rappresentante di parte appellante ha dichiarato di concordare con quanto espresso dall'INPS mentre l'avv Cariola, per l'appellato *Omissis*, ha chiesto un rinvio dell'udienza per la trattazione di tale questione.

Il Presidente, sentito il Collegio, ha respinto la richiesta di rinvio disponendo la trattazione del giudizio.

Le parti hanno quindi sinteticamente ripercorso le rispettive tesi difensive, come riportato nel verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo, va scrutinata l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, formulata da parte dell'appellato *Omissis*.

Al riguardo, occorre immediatamente rilevare che la richiesta avanzata nell'ambito dell'odierno giudizio di appello non è conforme alla previsione di cui all'art. 112 del Codice di giustizia contabile la cui disciplina riguarda unicamente il caso in cui il giudice "*sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo*".

Il rimedio della correzione dell'errore materiale è consentito infatti solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'errore materiale sia frutto di una "inesattezza" o "mera svista", rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante chiaramente riconoscibile da chiunque in quanto evincibile dal contesto stesso dell'atto ovvero dal rapporto tra motivazione e dispositivo (Corte dei conti, Sez. III, n. 200/2024 e

n.172/2016).

Orbene, tale evenienza non riscontra nel caso di specie, atteso che la decorrenza delle spettanze relative al trattamento pensionistico, per come rideterminato con l'inclusione dell'indennità di cui all'art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/1999, non è stata affatto frutto di errore da parte del decidente il quale ha invece ampiamente motivato (in un apposito capo della sentenza) le ragioni per le quali il suddetto beneficio andava ancorato alla data dell'1.1.2002 anziché a quella anteriore richiesta dall'allora ricorrente.

Come già chiarito, il procedimento di correzione dell'errore materiale è finalizzato a rimediare solo a vizi di natura meramente formale, essendo precluso nel caso di modifiche sostanziali della decisione (Corte dei conti, Sez. I, n.124/2024).

Si rileva pertanto l'intervenuta formazione del giudicato sul capo della sentenza di cui impropriamente l'appellato chiede ora la correzione per errore materiale. Tale statuizione non è stata oggetto di puntuale e tempestiva contestazione in sede di gravame, sicché ne è ormai precluso lo scrutinio da parte di questo Collegio, come correttamente fatto rilevare dalle controparti nel corso dell'udienza di trattazione.

L'istanza depositata dall'appellato *Omissis* ai sensi dell'art. 112 c.g.c. va pertanto dichiarata inammissibile.

2. Avuto riguardo alle doglianze manifestate da parte appellante, il gravame proposto non può ricevere favorevole considerazione e ciò sulla base di quanto ha recentemente affermato questa stessa Sezione di appello, in giudizi analoghi, in ordine alla tematica generale sottesa

al caso di specie (cfr. Sez. appello Sicilia nn. 68 e 70/A/2024).

Occorre al riguardo osservare che l'indennità mensile d'imbarco è stata istituita dall'art. 4 della l.n. 78 del 1983, che ne ha fissato presupposti soggettivi e oggettivi d'applicazione nonché le misure e le modalità di calcolo. Originariamente, l'ambito d'applicazione soggettivo dell'indennità d'imbarco riguardava infatti i soli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, imbarcati su navi o sommergibili.

Le modalità di calcolo e le misure percentuali di riferimento per gli aumenti sono stabilite in modo differente a seconda del tipo di "imbarco" (navi o sommergibili), modalità e misure sulle quali, *in parte qua*, è poi intervenuto l'art. 1868, comma 2, lett. c) del codice dell'ordinamento militare, modulandone gli effetti pensionistici.

L art. 3, comma 18 bis del d.l. n. 387 del 1987 ha esteso l'ambito soggettivo dei destinatari prevedendo che *"Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Tali misure e modalità sono state stabilite col d.P.R. 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, che all'art. 1, comma 1 ha previsto: *"Al personale della Guardia di finanza compete, con le stesse modalità stabilite per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,*

l'indennità di imbarco di cui all'articolo 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente decreto".

Infine, l'indennità di imbarco è stata resa pensionabile dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002, a tenore del quale: *"L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative"*.

L'amministrazione appellante ritiene che l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, nel prevedere che: *"L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato"* abbia introdotto una nuova e distinta indennità, che l'amministrazione denomina *"indennità di supporto logistico al dispositivo navale"* reputandola diversa rispetto all'indennità di imbarco.

In realtà, il menzionato art. 66, nel richiamare il d.P.R. 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, ha rinviato anche all'art. 3, comma 18 bis del d.l. n. 387 del 1987, e quindi si è riferito all'indennità di imbarco, ex art.

4 della l.n. 78 del 1983, dichiarata pensionabile dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002, ampliandone l'ambito di applicazione soggettivo e dimezzandone la misura, mantenendo tuttavia il riferimento alla qualità giuridica di indennità pensionabile.

In sostanza, l'articolo 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999 non ha istituito una nuova indennità di supporto logistico ai mezzi navali, come sostenuto da parte appellante, giacché la norma si riferisce sempre all'indennità di imbarco prevedendone soltanto il dimezzamento per il personale impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico addestrativi a supporto del dispositivo navale.

A tale personale pertanto compete l'indennità d'imbarco dimezzata che è da qualificarsi come pensionabile grazie al combinato disposto dei rinvii contenuti nell'articolo 3, comma 18 bis, del d.l. n. 387 del 1987 nel d.P.R. 11 ottobre 1988, fatti propri dall'articolo 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002.

Nel richiamare integralmente le ulteriori e articolate motivazioni contenute nei precedenti di questa Sezione (sent. n.68/A/2024 e n. 70/A/2024), ai sensi dell'art. 5, c.g.c. e dell'art. 17, comma 1, N.d.A. al c.g.c., il Collegio reputa non accoglibili le ragioni dell'amministrazione appellante con conseguente reiezione del gravame proposto.

3. Infine, quanto all'intervenuta riproposizione da parte dell'INPS dell'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di primo grado, occorre rilevare che sulla relativa questione si è ormai formato il giudicato e ciò in mancanza di apposita impugnativa sul punto a cura dell'INPS.

4. Per le considerazioni illustrate al precedente par. 2., l'appello proposto viene respinto con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 3/2024.

5. In ragione della natura eminentemente interpretativa della controversia (C. cost. n. 77 del 2018) e della novità in appello della questione trattata (art. 31, comma 3, c.g.c.), il Collegio dispone la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'inammissibilità dell'istanza di correzione presentata dall'appellato *Omissis*;

- respinge l'appello con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 3/2024.

- compensa le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/03/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 12/03/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente